



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**e-mail: [atodue@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:atodue@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99905512  
del 06/12/2018**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
FLAVIA Matrigiani  
Responsabile del Procedimento  
MASSIMO Paternostro

**Determinazione firmata digitalmente da :**  
- Il Dirigente Servizio ATO2  
quale centro di responsabilita'  
in data 10/12/2018

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 5261 del 10/12/2018**

**Oggetto: CIG: Z4325AC77C Determina tramite procedura di richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), per assistenza tecnica e mantenimento del sito web "ATO2 ROMA" mediante RdO sul MePA per l'anno 2019 gennaio - dicembre**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATO2**

**Ing. PATERNOSTRO Massimo**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FLAVIA Matrigiani e dal responsabile del procedimento MASSIMO Paternostro;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

### **Premesso**

che a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del SII la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la D.G.R. del Lazio n. 626 del 21 dicembre 2012 pubblicata sul BUR ordinario n. 36 del 2 maggio 2013, nelle more di una revisione organica della L.R. 6/1996 impartì l'indirizzo che le convenzioni di cooperazione stipulate dai Comuni e dalle Province del Lazio ai sensi L.R. 6/1996 dovevano considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni statali e regionali allora in vigore;

che Successivamente la Regione Lazio ha provveduto con la L.R. n. 5 del 4 aprile 2014 all'emanazione di apposita legge regionale finalizzata alla ricostituzione degli enti d'ambito;

che tale legge stabilisce, all'art. 6 comma 3, che *"il controllo sul servizio idrico integrato viene svolto dalle Autorità degli ambiti di bacino idrografico", inoltre l'art. 5 comma 1 stabilisce: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"*;

che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2320/2017 pubblicata il 16 maggio 2017 ha precisato che *"l'abrogazione dell'art. 148 del D.Legisl. 152/2006, che prevedeva autorità d'ambito dotate di personalità giuridica, implica soltanto, ai presenti fini, che il trasferimento delle competenze organizzative e gestionali avvenga nei confronti di un soggetto privo di personalità giuridica, ovvero l'attuale Ente d'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale"*;

che il comma 99 dell'art 17 della L.R. n. 9 del 14 agosto 2017 ha demandato alla Giunta Regionale l'individuazione con apposita D.G.R. dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che la D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 pubblicata sul supplemento n. 2 del BUR n. 20 dell'8 marzo 2018 ha suddiviso il territorio laziale in ambiti territoriali diversi da quelli individuati nella L.R 6/1996 ed ha demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema della convenzione di cooperazione inerenti i rapporti tra gli enti locali dei nuovi ambiti territoriali ottimali;

che con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018 la Regione Lazio ha sospeso l'efficacia della DGR n. 56/2018 ed ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

#### **vista**

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

#### **premesse**

che la Città Metropolitana di Roma Capitale (è succeduta alla Provincia di Roma) ex art.1 commi 16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della S.T.O. ATO2, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

che l'approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi da parte della Conferenza dei Sindaci non è un obbligo di regolamento ma una prassi instaurata dalla STO ai fini della maggiore trasparenza possibile;

che fino ad oggi non è stato possibile presentare alla Conferenza dei Sindaci il Bilancio di Previsione della STO per l'anno 2018;

#### **visto**

la Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U. n. 354 del 05/02/2018 "Adozione del Bilancio Preventivo 2018-2019-2020 e del Rendiconto della Gestione 2016 della STO dell'ATO2 Lazio Centrale Roma" e Determinazione Dirigenziale STO ATO2 R.U.2180 di variazione del Bilancio Preventivo Pluriennale 2018-2020;

il comma 2 dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che rende obbligatorio la pubblicazione dell'importo impegnato per ciascuna spesa pubblica;

#### **tenuto conto**

il D.Lgs. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", integrato con le disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo, D.Lgs. 56/2017, e ss.mm.ii., che ha innovato e semplificato la normativa in

materia di contratti pubblici;

i criteri e le disposizioni introdotte dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

**visti, in particolare,**

l’art. 36, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, secondo cui le amministrazioni pubbliche “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”;

**considerato**

che, per la fornitura in oggetto, non è attiva alcuna Convenzione CONSIP, di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 448/2001;

**premesso**

che la STO ATO2 ha la necessità di mantenere e di implementare il proprio sito web affinché possa essere utilizzato come archivio di documenti per i Comuni dell’ATO 2 e come pagina informativa per gli altri utenti e che quindi ha la necessità di ricorrere ai servizi di un web design;

**considerato**

che con RDO n. 2119967 del 09/11/2018 sono state invitate a presentare l’offerta n. 2 ditte;

sulla piattaforma del portale “acquistinretepa/MEPA” risultano pervenute due offerte da parte della ditta GEB SOFTWARE S.R.L. e della ditta KEY ASSOCIATI con sede legale in Roma di seguito indicati;

- GEB SOFTWARE S.R.L. P.IVA C.F 10476571004
- KEY ASSOCIATI P.IVA C.F 07558921008

**dato atto**

che la ditta GEB SOFTWARE S.R.L. ha presentato un’offerta economica con un prezzo a ribasso complessiva di 14000,00 (oltre IVA) per la per la fornitura del seguente servizio:

- Manutenzione adeguativa e correttiva del sito web: [www.ato2roma.it](http://www.ato2roma.it) della Segreteria Tecnico Operativa STO - l’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza, manutenzione e correzione dei malfunzionamenti del sito web ed ogni consulenza tecnico sistemistica necessaria per il corretto funzionamento del Sito e dell’ambiente di produzione. L’appalto è a corpo per cui ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della qualità della prestazione. Il prezzo offerto in sede di gara, non è soggetto a revisione e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;

- Popolamento dei contenuti per l'aggiornamento dei documenti e delle pagine del sito e dell'area amministrativa. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire tutti gli interventi su richiesta che avverrà tramite mail o telefonate da personale di questa azienda indicate successivamente;
- Numero 10 caselle di posta con 30 GB di spazio di archiviazione cadauna con servizi di google business mantenimento dell'archivio esistente per ciascuna casella il servizio potrà riguardare l'ampliamento delle caselle esistenti, così come la variazione di nuove fino ad un totale di 10 caselle;
- Efficacia e durata del contratto: il contratto di cui all'ordine in oggetto, ha la durata di un anno e sarà impegnativo per la Società a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, mentre sarà efficace per l'Amministrazione solo dopo che il relativo provvedimento amministrativo di approvazione e di impegno della spesa sarà stato registrato, nei modi di legge, dal competente Ufficio della CMRC;
- Modalità e termini di pagamento

ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il pagamento del Servizio verrà disposto entro il termine di **60** giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successive, dalla data di ricevimento delle fatture emesse con periodicità semestraleposticipata;

### **preso atto**

che l'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016 consente l'affidamento diretto per importi sotto soglia, pertanto, si ritiene opportuno, avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.11 D.P.R. 101/2002;

### **considerato**

che, esaminando il catalogo dei prodotti del MePA e comparando le offerte economiche delle ditte interpellate alla data odierna, il servizio che risulta rispondente alle esigenze di questa Segreteria viene fornito dalla ditta GEB SOFTWARE S.R.L. con sede Viale Pinturicchio, 00184 Roma C.F./P.I. 10476571004;

che, ricorrendo tutti i presupposti necessari, si ritiene opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs., 50/2016, a favore della ditta GEB SOFTWARE S.R.L. con sede Viale Pinturicchio, 00184 Roma C.F./P.I. 10476571004 per il servizio di assistenza tecnica e mantenimento del sito web per un importo complessivo pari ad € 14000,00 IVA esclusa;

che tale prezzo risulta essere congruo soddisfacendo pienamente il rapporto qualità prezzo per il servizio richiesto;

che lo scrivente Servizio ha attivato tutti i controlli previsti al fine di verificare l'assenza dei "Motivi di Esclusione" di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016;

### **preso atto**

della dichiarazione relativa al divieto di svolgimento di attività incompatibili ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, con la quale la ditta assistenza tecnica e mantenimento del sito web dichiara che, da parte della Società stessa non sono stati prodotti contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della STO ATO2 che hanno esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto della stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (c.d. anti-pantouflage);

dell'attestazione di assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente; che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

per quanto in premessa è parte integrante del presente atto;

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta GEB SOFTWARE S.R.L. con sede Viale Pinturicchio, 00184 Roma C.F./P.I. 10476571004 il servizio di assistenza tecnica e mantenimento del sito web, con decorrenza 1 gennaio 2019 e scadenza 31 dicembre 2019;
2. di dare atto che la somma di € 17080,00 IVA inclusa alla voce "Gestione attività 3b" del Bilancio Previsionale 2019 della STO ATO2;
3. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
4. di prendere atto della clausola di recesso unilaterale della quale la STO ATO2 potrà avvalersi nel caso in cui, in vigore di contratto, dovesse emergere da CONSIP un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica;

di liquidare la ditta GEB SOFTWARE S.R.L. con sede Viale Pinturicchio, 00184 Roma C.F./P.I. 10476571004 dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di € 17080,00 IVA inclusa, con la modalità della "scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014 il pagamento del servizio verrà disposto entro il termine di **60**

giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successive, dalla data di ricevimento delle fatture emesse con periodicità semestrale posticipata

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. PATERNOSTRO Massimo**